

APPENDICE PER LA SVIZZERA: DIRETTIVE CHE REGOLANO L'UTILIZZO DI PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI (PLE)

PREVENZIONI DEGLI INFORTUNI

Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, Art. 6 §1 + LAINF Art. 82 §1.

A tutela della salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve prendere tutti i provvedimenti, che l'esperienza ha dimostrato necessari, realizzabili secondo lo stato della tecnica e adeguati alle condizioni d'esercizio. Deve inoltre prendere i provvedimenti necessari per la tutela dell'integrità personale dei lavoratori.

REQUISITI PER LA FORMAZIONE

In base all'articolo 6 e 8, OPI e al contenuto; delle liste CFSL 6508, pericoli particolari, (le quali includono anche le installazioni e apparecchiature tecniche dell'articolo 49 §2 OPI) è necessario una formazione per l'utilizzo di una piattaforma di lavoro elevabile (PLE).

Art. 8 OPI - Provvedimenti in caso di lavori connessi con pericoli particolari:

¹ Il datore di lavoro può affidare lavori implicanti pericoli particolari soltanto a lavoratori adeguatamente formati al riguardo. Deve far sorvegliare ogni lavoratore che esegue da solo un lavoro pericoloso.

Art. 6 OPI - Informazione e istruzione dei lavoratori

¹ Il datore di lavoro provvede affinché tutti i lavoratori occupati nella sua azienda, compresi quelli provenienti da un'altra azienda, siano informati sui pericoli cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e siano istruiti riguardo ai provvedimenti per prevenirli. Tale informazione e tale istruzione devono essere fornite al momento dell'entrata in servizio e ogniquale volta subentri una modifica essenziale delle condizioni di lavoro; se necessario, esse devono essere ripetute.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

CFSL 6512 §5.5 (Annotazioni per l'articolo 6 e 8, OPI)

Una formazione per l'uso delle attrezzature di lavoro è necessaria quando i lavori da effettuare costituiscono un pericolo e sempre nei casi in cui l'utilizzo delle attrezzature di lavoro è riservato a determinate persone.

L'istruzione comprende l'informazione e la formazione nel campo della sicurezza e della tutela della salute durante l'uso delle attrezzature di lavoro, per esempio, in ordine:

- alle condizioni d'impiego delle attrezzature di lavoro;
- alle situazioni anormali prevedibili sul lavoro;
- ai rischi prevedibili sul lavoro;
- ai controlli sui dispositivi di sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)

Una istruzione approfondita è necessaria quando i lavoratori utilizzano una determinata attrezzatura di lavoro per la prima volta. L'istruzione deve basarsi sui manuali d'uso del fabbricante e deve essere ripetuta a intervalli di tempo regolari.

Tale istruzione deve essere documentata. Nella documentazione deve figurare almeno il nome di chi è stato istruito, il nome dell'istruttore, la data e la materia dell'istruzione.

Occorre inoltre controllare sempre che la persona prevista per una determinata attività sia idonea ad eseguirla, sia in grado di lavorare in sicurezza con le attrezzature di lavoro e abbia capito l'istruzione.

UTILIZZAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

OPI Art. 32a

- ¹ Le attrezzature di lavoro devono essere impiegate solo secondo le condizioni d'uso previste. È consentito segnatamente usarle solo per i lavori e nei luoghi per i quali sono idonee. Devono essere osservate le indicazioni del fabbricante in merito al loro uso.
- ² Le attrezzature di lavoro devono essere collocate e integrate nell'ambiente di lavoro in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.
- ³ Dopo ogni montaggio occorre controllare che le attrezzature di lavoro impiegabili in luoghi diversi siano state montate correttamente, funzionino perfettamente e possano essere utilizzate nelle condizioni d'uso previste. Il controllo deve essere documentato.

I CONDUCENTI DELLE PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI DEVONO:

avere minimo 18 anni;
essere fisicamente e mentalmente sani;
non devono avere problemi di alcool o di droghe;
non devono soffrire di vertigini

IPAF-Basilea, Aeschenvorstadt 71, CH-4051 Basilea, tel: 0041 61 225 44 07,
basel@ipaf.org

INDICAZIONE DELLE FONTI

LL – Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio
LAINF – Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
OPI – Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
Dir. CFSL 6508 / 6512 – Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro
www.suva.ch/pro - Sicurezza sul lavoro – MSSL: sistema di sicurezza – Formazione, istruzione, informazione